

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 3 Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito “servizio rifiuti”), disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, dal presente Regolamento e dalla Carta della qualità nonché dagli atti emanati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). È attività di pubblico interesse e comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire: a. l’attività di raccolta e trasporto; b. l’attività di trattamento e recupero/smaltimento; c. l’attività di spazzamento e lavaggio strade; d. l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. 2. Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011, al comma 1-bis dell’articolo 3-bis, dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei. L’Ente Territorialmente Competente è il Comune di Busto Arsizio. 3. Il soggetto a cui è affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è attualmente la società pubblica in house providing AGESP Spa, in forza della deliberazione di affidamento del Consiglio Comunale n. 70 in data 30/11/2020, quale	Art. 3 Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito “servizio rifiuti”), disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, dal presente Regolamento e dalla Carta della qualità nonché dagli atti emanati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). È attività di pubblico interesse e comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire: a. l’attività di raccolta e trasporto; b. l’attività di trattamento e recupero/smaltimento; c. l’attività di spazzamento e lavaggio strade; d. l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. 2. Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011, al comma 1-bis dell’articolo 3-bis, dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei. L’Ente Territorialmente Competente è il Comune di Busto Arsizio. 3. Il soggetto a cui è affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è attualmente la società pubblica in house providing AGESP Spa, in forza della deliberazione di affidamento del Consiglio Comunale n. 70 in data 30/11/2020, quale

Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore") ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e opera nel rispetto della privativa comunale. Si richiama l'art. 22 "Fusioni e trasformazioni societarie – trasferimento di rami d'azienda – divieto di cessione del contratto" del contratto di servizio stipulato il 4/09/2024 n. 26 di Repertorio – deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 26/06/2024 .

4. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

5. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra il Comune e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore") ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e opera nel rispetto della privativa comunale. Si richiama l'art. 22 "Fusioni e trasformazioni societarie – trasferimento di rami d'azienda – divieto di cessione del contratto" del contratto di servizio stipulato il 4/09/2024 n. 26 di Repertorio – deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 26/06/2024 .

A partire dal 1° luglio 2025 è diventata operativa la controllata AGESP Ambiente per il Territorio Srl - P.IVA / C.F.: 04075580128 – in seguito al conferimento, da parte di AGESP SpA, del ramo d'azienda del settore "Igiene Ambientale".

4. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

5. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra il Comune e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 5 Articolazione della tariffa corrispettiva

1. Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, determinando distintamente i costi da coprire con la quota fissa della tariffa ed i costi da coprire con la quota variabile della tariffa; nel caso in cui per alcune frazioni di rifiuto venga adottato ai fini tariffari un sistema presuntivo di determinazione delle quantità conferite dalle utenze domestiche e/o non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ripartita, a sua volta, tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base di stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.

2. La quota variabile puntuale applicabile alla singola utenza, domestica o non domestica, si determina sulla base della misurazione dei relativi conferimenti, effettuata con la metodologia descritta all'art. 6, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 8.

3. In fase di avvio dell'applicazione della tariffa puntuale sarà possibile commisurare la parte variabile puntuale unicamente sulla quota di frazione indifferenziata (RUR) determinata mediante la delibera di approvazione delle tariffe, in ragione delle risultanze di misurazione disponibili e tenuto conto della diffusione informativa del metodo.

4. La tariffa dovuta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) rimane disciplinato dall'articolo 33-

Art. 5 Articolazione della tariffa corrispettiva

1. Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, determinando distintamente i costi da coprire con la quota fissa della tariffa ed i costi da coprire con la quota variabile della tariffa; nel caso in cui per alcune frazioni di rifiuto venga adottato ai fini tariffari un sistema presuntivo di determinazione delle quantità conferite dalle utenze domestiche e/o non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ripartita, a sua volta, tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base di stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.

2. La quota variabile puntuale applicabile alla singola utenza, domestica o non domestica, si determina sulla base della misurazione dei relativi conferimenti, effettuata con la metodologia descritta all'art. 6, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 8.

3. In fase di avvio dell'applicazione della tariffa puntuale sarà possibile commisurare la parte variabile puntuale unicamente sulla quota di frazione indifferenziata (RUR) determinata mediante la delibera di approvazione delle tariffe, in ragione delle risultanze di misurazione disponibili e tenuto conto della diffusione informativa del metodo.

4. La tariffa dovuta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) rimane disciplinato dall'articolo 33-

bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 dell'art. unico della L. 147/13.

bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 dell'art. unico della L. 147/13.

5. In aggiunta al corrispettivo dovuto per la tariffa sui rifiuti si applicano:

- l'IVA sulla base imponibile;
- Il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA - sulla base imponibile, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese;
- le componenti tariffarie perequative previste con delibera ARERA n.386/2023/R/rif: UR1 a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e UR2 a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente tariffaria perequativa prevista con delibera ARERA n. 133/2025/R/rif: UR3 a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti.

Art. 10 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

1 A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate...

2. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

3. Le occupazioni accessorie/pertinenziali a pubblici esercizi di somministrazione o commerciali sono soggette alla Tariffa rifiuti ordinaria, in ragione del titolo concessorio rilasciato.

4. È facoltà del soggetto obbligato chiedere l'applicazione della tariffa annuale, in luogo dell'applicazione della tariffa giornaliera.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione complessivamente pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale.

6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se riportati nell'atto autorizzativo.

Art. 10 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

1 A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate...

2. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

3. Le occupazioni accessorie/pertinenziali a pubblici esercizi di somministrazione o commerciali sono soggette alla Tariffa rifiuti ordinaria, in ragione del titolo concessorio rilasciato.

4. È facoltà del soggetto obbligato chiedere l'applicazione della tariffa annuale, in luogo dell'applicazione della tariffa giornaliera.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione complessivamente pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale.

6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se riportati nell'atto autorizzativo.

7. Alle utenze a tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni, le agevolazioni, nonché - per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo - le disposizioni previste per le utenze permanenti; le riduzioni eventualmente previste per le utenze non stabilmente attive trovano applicazione esclusivamente nel caso di applicazione della tariffa annuale.

8. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera è assolto con il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione / concessione all'occupazione, o il pagamento (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Comune) di quanto dovuto per il canone di occupazione temporanea delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente. Per questa tipologia di utenza, al fine di consentire l'applicazione della tariffa sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (quali, ad esempio, la superficie occupata, la durata, la destinazione d'uso), nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Per le occupazioni che non richiedono il rilascio di autorizzazioni o il pagamento del canone di cui al comma precedente, gli utenti devono presentare apposita comunicazione al Gestore, a sensi del successivo art. 30.

10. La TARIP giornaliera non si applica nei seguenti casi:

- occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di

7. -La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, incrementata del 50%, con importo minimo annuo di euro 12,00.

~~78-~~ Alle utenze a tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni, le agevolazioni, nonché - per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo - le disposizioni previste per le utenze permanenti; le riduzioni eventualmente previste per le utenze non stabilmente attive trovano applicazione esclusivamente nel caso di applicazione della tariffa annuale.

89. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera è assolto con il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione / concessione all'occupazione, o il pagamento (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Comune) di quanto dovuto per il canone di occupazione temporanea delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente. Per questa tipologia di utenza, al fine di consentire l'applicazione della tariffa sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (quali, ad esempio, la superficie occupata, la durata, la destinazione d'uso), nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9-10. Per le occupazioni che non richiedono il rilascio di autorizzazioni o il pagamento del canone di cui al comma precedente, gli utenti devono presentare apposita comunicazione al Gestore, a sensi del successivo art. 30.

~~4011-~~ La TARIP giornaliera non si applica nei seguenti casi:

- occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di

durata superiore a 2 ore • occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.; • occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore; • occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a un giorno e purché non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibo e/o bevande.	durata superiore a 2 ore • occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.; • occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore; • occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a un giorno e purché non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibo e/o bevande.
---	---

Art. 16 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 30, non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

a. Unità immobiliari chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti. La predetta esclusione non si applica a garage, magazzini e cantine non pertinenziali, nonché agli immobili in condizioni di non utilizzo solo per periodi stagionali. Per i locali, siti in un condominio con servizi condominiali a rete, alla relativa richiesta di esenzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete.

b. Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

c. Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana.

d. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

e. Aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri

Art. 16 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 30, non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

a. Unità immobiliari chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione **(presenza di ordinanza di messa in sicurezza o relativi titoli edilizi quali SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e Permesso di costruire)** e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti. La predetta esclusione non si applica a garage, magazzini e cantine non pertinenziali, nonché agli immobili in condizioni di non utilizzo solo per periodi stagionali. Per i locali, siti in un condominio con servizi condominiali a rete, alla relativa richiesta di esenzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete.

b. Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

c. Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana.

d. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. f. Unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'utente interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori, lo stesso è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo per il quale è richiesta la non assoggettabilità a TARIP dell'immobile, le persone residenti nell'immobile saranno domiciliate e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto obbligato TARIP, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero degli occupanti. g. Locali e aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione h. Locali di altezza inferiore a m. 1,5, solai e sottotetti non collegati da scale, fisso retrattili, da ascensori o montacarichi. i. Aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa. j. Impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, all'impianto di lavaggio degli automezzi e alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. k. Superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose, eccezion fatta degli eventuali annessi ad uso abitazione o ad altro uso diverso dal culto in senso stretto.	e. Aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. f. Unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'utente interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori, lo stesso è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo per il quale è richiesta la non assoggettabilità a TARIP dell'immobile, le persone residenti nell'immobile saranno domiciliate e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto obbligato TARIP, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero degli occupanti. g. Locali e aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione h. Locali di altezza inferiore a m. 1,5, solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi. i. Aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa. j. Impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, all'impianto di lavaggio degli automezzi e alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. k. Superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, limitatamente alle zone ove
--	---

1. Utenze giornaliere di cui all'art. 10, comma 10 del presente Regolamento. 2. Le circostanze che costituiscono i presupposti per la richiesta di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione prevista dal presente Regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio: • rilascio di atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; • dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti. 3. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'applicazione di quanto indicato nel presente articolo, il soggetto obbligato deve dichiarare la relativa variazione. 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento (compreso l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi), con applicazione degli interessi di mora e delle penalità per omessa comunicazione.	vengono officiate le funzioni religiose, eccezion fatta degli eventuali annessi ad uso abitazione o ad altro uso diverso dal culto in senso stretto. 1. Utenze giornaliere di cui all'art. 10, comma 10 del presente Regolamento. 2. Le circostanze che costituiscono i presupposti per la richiesta di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione prevista dal presente Regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio: • rilascio di atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; • dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti. 3. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'applicazione di quanto indicato nel presente articolo, il soggetto obbligato deve dichiarare la relativa variazione. 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento (compreso l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi), con applicazione degli interessi di mora e delle penalità per omessa comunicazione.
--	--

Art. 23 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti

1. In considerazione della presunta minore produzione di rifiuti, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie a valere su quota fissa, quota variabile normalizzata ed eventuale quota variabile puntuale, a condizione che l'utenza, se domestica, abbia in dotazione i dispositivi/sacchetti per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico:

- esclusione della quota variabile per i locali ad uso abitativo, non utilizzati per l'intero anno solare e con utenze presenti per le quali venga prodotta documentazione che certifichi consumi annuali di energia elettrica fatturati non superiori a 50 Kwh e consumi annuali di gas/metano non superiori a 36 Mc. Solo nel caso di vendita dell'immobile i consumi verranno parametrati ai mesi di effettivo possesso. In caso di conferimento dei rifiuti al pubblico servizio, l'agevolazione non sarà applicata.

- abitazioni non stabilmente attive tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% della quota fissa e variabile normalizzata

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% della quota fissa e variabile normalizzata, alle seguenti condizioni:

- la stagionalità ed il periodo annuale di svolgimento dell'attività risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA);

2 Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota fissa

Art. 23 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti

1. In considerazione della presunta minore produzione di rifiuti, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie a valere su quota fissa, quota variabile normalizzata ed eventuale quota variabile puntuale, a condizione che l'utenza, se domestica, abbia in dotazione i dispositivi/sacchetti per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico:

- ~~esclusione della quota variabile per i locali ad uso abitativo, non utilizzati per l'intero anno solare e con utenze presenti per le quali venga prodotta documentazione che certifichi consumi annuali di energia elettrica fatturati non superiori a 50 Kwh e consumi annuali di gas/metano non superiori a 36 Mc. Solo nel caso di vendita dell'immobile i consumi verranno parametrati ai mesi di effettivo possesso. In caso di conferimento dei rifiuti al pubblico servizio, l'agevolazione non sarà applicata.~~

- abitazioni non stabilmente attive tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% della quota fissa e variabile normalizzata

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% della quota fissa e variabile normalizzata, alle seguenti condizioni:

- la stagionalità ed il periodo annuale di svolgimento dell'attività risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA);

2 Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota fissa

e dell'eventuale quota variabile
normalizzata.

3 Le riduzioni di cui al presente articolo
non sono tra loro cumulabili.

e dell'eventuale quota variabile
normalizzata.

3 Le riduzioni di cui al presente articolo
non sono tra loro cumulabili.

Art. 25 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui al precedente art. 25, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta

2. Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.

3. L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D. Lgs. 152/2006. L'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo integra un'ipotesi di variazione della comunicazione di attivazione dell'utenza e, pertanto, deve essere comunicata al Gestore del servizio pubblico nel rispetto dei tempi e delle modalità previste al successivo art. 32, fermo restando il termine di rendicontazione cui al successivo comma .

4. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno, inoltre, l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice

EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.

5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare,

Art. 25 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui al precedente art. 25, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta

2. Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.

3. L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D. Lgs. 152/2006. L'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo integra un'ipotesi di variazione della comunicazione di attivazione dell'utenza e, pertanto, deve essere comunicata al Gestore del servizio pubblico nel rispetto dei tempi e delle modalità previste al successivo art. 32, fermo restando il termine di rendicontazione cui al successivo comma .

4. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno, inoltre, l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.

5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto

la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301), in quanto non riciclabili.

7. La riduzione per avvio a riciclo è determinata, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile alla singola utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta

scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301), in quanto non riciclabili.

7. La riduzione per avvio a riciclo è determinata, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile alla singola utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. ~~La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è — quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio~~

differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPA Lombardia (%RD e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2).

~~comunale -- sulla base dei dati certificati da ARPA Lombardia (%RD e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). _~~

Art. 27 Agevolazioni sociali per utenze domestiche

Art. 27 Agevolazioni sociali per utenze domestiche

1. **Ai sensi del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 per i nuclei familiari in condizioni di effettivo e documentato disagio economico spetta il bonus sociale, per una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)-. Ai fini dell'individuazione dei nuclei familiari aventi diritto al bonus, si utilizza come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE).**

L'accesso al bonus sociale, nella misura del 25% della tariffa corrispettiva, è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.796 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Tali valori saranno aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il bonus sociale è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici che hanno presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS, in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui al comma precedente, senza necessità di presentazione di alcuna istanza al gestore del servizio rifiuti.

Il gestore provvederà automaticamente, per gli aventi diritto, ad erogare il bonus annuale nella prima bolletta utile successiva all'acquisizione del flusso informativo trasmesso dall'ente competente.

Il bonus dovrà essere quantificato sull'importo della Tariffa corrispettiva, al netto dell'IVA e al lordo delle componenti perequative e dell'applicazione di qualsiasi agevolazione riconosciuta a livello locale.

Il bonus sociale potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili

1. A favore delle utenze domestiche "residenti" vengono previste le seguenti agevolazioni, fino alla decorrenza di modalità applicative di agevolazioni a livello nazionale:

a) riduzione del 30% della tariffa fissa e della variabile normalizzata della tariffa, a favore dei nuclei familiari composti da soli soggetti ultrasessantenni aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 9.530,00;

b) ricalcolo della tariffa senza considerare, nel computo dei componenti, i familiari con disabilità accertata pari o superiore al 70%; in caso di unico occupante con disabilità pari o superiore al 70%, si applica il nucleo a un componente con esenzione della quota variabile.

2. La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto (compimento del 70° anno di età), se l'istanza è presentata al gestore nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione, altrimenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Per gli anni successivi al primo, in caso di istanze presentate entro il 31 marzo, la riduzione sarà riconosciuta con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.

4. Il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione di cui alla lettera a), presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa comunicazione

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicheranno fino al periodo di decorrenza delle erogazioni di agevolazioni tariffarie in favore di utenze domestiche del servizio rifiuti in condizioni economiche-sociali disagiate adottate ai sensi dell' art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019.

6. All'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa, originato dall'utilizzo di presidi sanitari (quali, ad esempio, pannoloni, sacche per dialisi, traverse, ecc.), il Gestore

derivanti dalla contestazione di irregolarità dei precedenti pagamenti del beneficiario.

~~1-2.~~ A favore delle utenze domestiche "residenti" vengono previste le seguenti agevolazioni, ~~fino alla decorrenza di modalità applicative di agevolazioni a livello nazionale~~ _:

~~a) riduzione del 30% della tariffa fissa e della variabile normalizzata della tariffa, a favore dei nuclei familiari composti da soli soggetti ultrasessantenni aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 9.530,00; _~~

~~b) ricalcolo della tariffa senza considerare, nel computo dei componenti, i familiari con disabilità accertata pari o superiore al 70%; in caso di unico occupante con disabilità pari o superiore al 70%, si applica il nucleo a un componente con esenzione della quota variabile~~

~~2-3.~~ La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto (~~compimento del 70° anno di età~~), _ se l'istanza è presentata al gestore nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione, altrimenti dalla data di presentazione dell'istanza.

~~3-4.~~ Per gli anni successivi al primo, in caso di istanze presentate entro il 31 marzo, la riduzione sarà riconosciuta con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.

~~4. Il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione di cui alla lettera a), presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa comunicazione _~~

~~5. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicheranno fino al periodo di decorrenza delle erogazioni di agevolazioni tariffarie in favore di utenze domestiche del servizio rifiuti in condizioni economiche-sociali disagiate adottate ai sensi dell' art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019. _~~

~~6.5.~~ All'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa, originato dall'utilizzo di presidi sanitari (quali, ad esempio, pannoloni, sacche per dialisi, traverse, ecc.), il Gestore

fornirà apposito servizio. I conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non verranno conteggiati nella parte variabile. L'utente che intenda attivare tale servizio dovrà presentare apposita richiesta al Gestore tramite la modulistica dedicata 7. All'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta", il Gestore fornirà apposito servizio. I conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non verranno conteggiati nella parte variabile. L'utente che intenda attivare tale servizio dovrà presentare apposita richiesta al Gestore tramite la modulistica dedicata.

fornirà apposito servizio. I conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non verranno conteggiati nella parte variabile. L'utente che intenda attivare tale servizio dovrà presentare apposita richiesta al Gestore tramite la modulistica dedicata ~~76.~~ All'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta", il Gestore fornirà apposito servizio. I conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non verranno conteggiati nella parte variabile. L'utente che intenda attivare tale servizio dovrà presentare apposita richiesta al Gestore tramite la modulistica dedicata.

7. Le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritte nel Bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 37 Dilazione pagamento su solleciti e somme in riscossione coattiva

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1 commi 796 e ss. la dilazione di pagamento delle somme richieste mediante accertamento esecutivo o con procedure per la riscossione coattiva del credito, nel rispetto delle seguenti regole:

- l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00);
- l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito da	a	Numero rate mensili
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

2. Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

3. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino

Art. 37 Dilazione pagamento su solleciti e somme in riscossione coattiva

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1 commi 796 e ss. la dilazione di pagamento delle somme richieste mediante accertamento esecutivo o con procedure per la riscossione coattiva del credito, nel rispetto delle seguenti regole:

- l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00);
- l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito da	a	Numero rate mensili
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

2. Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

3. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino

peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

5. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

9. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente

peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

5. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile **con maggiorazione di 1 (uno) punto percentuale**.

9. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito

riscuotibile in unica soluzione.

12. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

13. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

14. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

12. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

13. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

14. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 39 Penalità ed interessi

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del 30% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.

2. Se la comunicazione è incompleta o contiene dati inesatti, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del 10% del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.

3. Per l'omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza di cui si ha data si applica comunque la penale di € 50,00 (cinquanta/00).

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture il Gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 4 (case a disposizione), e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, sacchi, tessere...) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla quota fissa viene applicata la quota variabile normalizzata e

Art. 39 Penalità ed interessi

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del 30% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.

2. Se la comunicazione è incompleta o contiene dati inesatti, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del 10% del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.

3. Per l'omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza di cui si ha data si applica comunque la penale di € 50,00 (cinquanta/00).

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture il Gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile **con maggiorazione di 1 (uno) punto percentuale** e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

5. Fatto salvo quanto previsto all'art. **49 18**, comma 4 (case a disposizione), e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, sacchi, tessere...) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla quota fissa viene

attribuiti gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art. 8.

applicata la quota variabile normalizzata e attribuiti gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art. 8 **con una maggiorazione del 100% rispetto a quanto previsto nella delibera tariffaria.**

Art. 43 Prima applicazione, disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Per il primo anno di applicazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale anche per una sola frazione di rifiuto - allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione di tale sistema e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed ai nuovi criteri di misurazione e fatturazione - la determinazione della quota variabile, in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e per tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) e prevedendo un conguaglio tariffario, per il RUR di tutte le utenze, determinato sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.
2. La deroga di cui al comma precedente dovrà essere espressa in sede di approvazione del Piano Tariffario Annuale.
3. Le agevolazioni riconosciute in vigore di applicazione dell'articolo 18 bis Riduzione per le nuove attività produttive istituita e disciplinata dal previgente Regolamento di applicazione della TARI, continuano a trovare applicazione nel nuovo regime TARIP, limitatamente alle istanze presentate fino al 31.12.2024.
4. Dalla data di entrata in vigore della Tariffa corrispettiva (TARIP) si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti inerenti alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), ferma restando l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi di natura tributaria per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Art. 43 Prima applicazione, disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Per il primo anno di applicazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale anche per una sola frazione di rifiuto - allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione di tale sistema e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed ai nuovi criteri di misurazione e fatturazione - la determinazione della quota variabile, in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e per tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) e prevedendo un conguaglio tariffario, per il RUR di tutte le utenze, determinato sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.
2. La deroga di cui al comma precedente dovrà essere espressa in sede di approvazione del Piano Tariffario Annuale.
3. Le agevolazioni riconosciute in vigore di applicazione dell'articolo 18 bis Riduzione per le nuove attività produttive istituita e disciplinata dal previgente Regolamento di applicazione della TARI, continuano a trovare applicazione nel nuovo regime TARIP, limitatamente alle istanze presentate fino al 31.12.2024.
4. Dalla data di entrata in vigore della Tariffa corrispettiva (TARIP) si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti inerenti alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), ferma restando l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi di natura tributaria per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio ~~2025~~ **2026**.